

Accesso civico

Nuova disciplina dell'ACCESSO CIVICO

In seguito all'emanazione del D.Lgs n. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell'accesso civico i cui punti salienti sono di seguito indicati:

- **Soggetti legittimati:** chiunque ha diritto di fare istanza di accesso. Nell'accesso civico il diritto spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico requisito soggettivo e non è necessaria nessuna motivazione (Art. 5 D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs n. 97/2016).
- **Oggetto:** l'accesso civico ha per oggetto i documenti ed i dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 (art. 5 comma 1) e i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto n. 33/2013 (art. 5 comma 2).
- **Limiti:** i limiti dell'accesso sono disciplinati dall'art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare l'accesso civico, nel caso in cui esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:
 1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 2. la sicurezza nazionale;
 3. la difesa e le questioni militari;
 4. le relazioni internazionali;
 5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:

1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico generalizzato è inoltre escluso nei casi di:

1. segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24 comma 1 della legge n. 241/1990
- **Come presentare l'istanza:** secondo quanto previsto dal nuovo art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005, deve essere firmata (digitalmente o in modo autografo) e deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Qualora la richiesta non venga firmata digitalmente, ma comunque trasmessa per via telematica, il richiedente dovrà allegare copia del documento di identità. La mancanza di firma o della copia del documento, in caso di firma autografa, comporta la nullità della richiesta. L'istanza può essere presentata anche

direttamente all'ufficio protocollo, oppure per fax, allegando copia del documento di identità.

- **Cosa indicare nell'istanza:** è necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere; pertanto saranno ritenute inammissibili richieste di accesso civico formulate in modo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure quando la richiesta risulti manifestamente irragionevole; tuttavia il Comune può chiedere di precisare la richiesta di accesso.
- **A chi presentare l'istanza:** la domanda di accesso civico va trasmessa all'ufficio che detiene i dati, i documenti, le informazioni.

In alternativa, la richiesta può essere trasmessa:

1. alla Segreteria Generale che la trasmetterà all'ufficio che detiene i dati le informazioni, i documenti, informando di ciò contestualmente il soggetto richiedente;
 2. al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, qualora l'istanza sia relativa a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013.
- **Procedimento di accesso civico:** il procedimento di accesso civico si articola attraverso le seguenti fasi:
 1. Attivazione: il procedimento si attiva il giorno in cui l'amministrazione riceve la richiesta di accesso. La stessa amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli eventuali controinteressati della richiesta ricevuta, mediante invio di copia con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
 2. Sospensione dei termini: i termini del procedimento si sospendono dalla comunicazione ai controinteressati e fino all'eventuale motivata opposizione degli stessi alla richiesta di accesso, che dovrà pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dall'amministrazione. (Art. 5, comma 5 D.Lgs n. 33/2013);
 3. Conclusione: il procedimento si conclude con atto espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'adozione dell'atto di conclusione, va comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento dell'istanza, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del contro interessato, l'amministrazione trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
 - **Tutele:** qualora l'amministrazione rifiuti, totalmente o parzialmente, l'accesso, oppure non rispetti il termine di trenta giorni per provvedere in merito alla domanda, il richiedente può presentare "*domanda di riesame*" al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni. Se l'accesso civico è stato negato, o differito, per tutelare l'interesse privato alla "*protezione dei dati personali*", il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la prima decisione dell'amministrazione di rifiuto e differimento e, in caso di domanda di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al tribunale amministrativo regionale.

Nel caso l'accesso civico sia esercitato nei confronti di regioni ed enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, oppure, se tale organo non sia stato istituito, il richiedente può rivolgersi al difensore civico per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso al difensore civico deve essere notificato anche all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, comunica la decisione al richiedente e all'amministrazione. Se l'amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni, l'accesso è consentito.

Qualora l'accesso sia stato negato o differito per assicurare la “*protezione dei dati personali*”, anche il difensore civico provvederà solo dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncerà entro dieci giorni dalla richiesta in caso di rifiuto, totale o parziale, della richiesta di accesso, oppure nel caso non venga rispettato il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione che deciderà, con provvedimento motivato, entro venti giorni.

L'accesso civico è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (elettronico o cartaceo).

Accanto a questa nuova disciplina dell'accesso, permangono gli altri diritti di accesso che di seguito vengono elencati, con il link alle relative norme:

1. **Accesso ordinario**: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall'art. 22 e seguenti della [Legge 07/08/1990 n. 241](#) “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
2. **Accesso del consigliere comunale**: previsto dall'[art. 43 \(Diritti dei consiglieri\)](#) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
3. **Accesso ai propri dati personali**: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall'[art. 7 \(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti\)](#) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
4. **Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive** – previsto dall'[art. 391-quater \(Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione\)](#) del Codice di Procedura Penale.
5. **Accesso ambientale** – previsto dall'[art. 3 \(Accesso all'informazione ambientale su richiesta\)](#) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6. **Accesso sugli appalti** – previsto dall'[art. 53 \(Accesso agli atti e riservatezza\)](#) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.

Sul sito del Comune, nella sezione “**Amministrazione Trasparente – sezione Altri contenuti – Accesso civico**” sono disponibili i seguenti modelli predisposti dall’ente:

1. **Modello 1** per l’accesso a dati o documenti detenuti dal Comune di Chianciano Terme nel caso in cui sia stata omessa o risulti incompleta la loro pubblicazione (art. 5 comma 1 D.lgs n. 33/2013);
2. **Modello 2** per l’accesso a dati o documenti detenuti dal Comune di Chianciano Terme ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013), accesso civico generalizzato.